

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LE MARCHE

Ricorso elettorale ex art. 129 c.p.a.

C. E. CIR. - FERMO

0 9 MAG. 2015

Promosso da

Protocollo N°, 684

sig.ra STRINGFELLOW Natalia, nata a Ekaterinburg (Federazione Russa) il 31/08/1977, C. F. **STRNTL77M71Z154J**, cittadina del Regno Unito e residente a Montottone (FM) in via San Lorenzo n. 12;

e da

Spaccapaniccia Roberto, nato a Petritoli il 07/05/1971 C.F. SPCRRT71E07G516Z e residente a Montottone (FM) in Via dei Colli n. 3, entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in calce, dall'Avv. Renzo Interlenghi C. F. NTRRNZ64S01D542J, con studio a Fermo in Via Perpenti n. 16, per comunicazioni Fax 0734216510 pec. avvrenzointerlenghi@legalmail.it, domiciliati ai fini del presente ricorso presso la segreteria della sezione assegnataria del TAR Ancona,

Contro

- ➤ Il Comune di Montottone (FM) con sede a Montottone (FM9 alla Via Montottonese Nord, in persona del sindaco p.t.;
- ➤ Prefettura di Fermo U. T. G. con sede a Fermo in Corso Cavour n. 104, in persona del Prefetto p.t.;
- ➤ La Commissione Elettorale Circondariale di Fermo, in persona del Presidente p.t.

E nei confronti di

Grazioli Nazzareno, Candidato sindaco con la lista "Insieme verso il futuro"

> Carelli Giovanni, Candidato sindaco con la lista "Uniti per Montottone"

Per l'annullamento previa sospensiva

della delibera verbale N. 588 della data 06/05/2015 (all. 1) con la quale la Commissione resistente deliberava di "non ammettere nella lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale "VIVI MONTOTTONE" il nominativo della sig.ra Stringfellow Natalia, nata a Ekaterinburg (Federazione Russa) il 31/08/1977", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale – ivi richiamato o non – per i seguenti motivi.

IN FATTO

La sig.ra Stringfellow Natalia, cittadina del Regno Unito e residente in Italia dal 19/06/2008 (all. 2), presentava in data 02/05/2015 dichiarazione di accettazione della propria candidatura alla carica di Consigliere Comunale per il Comune di Montottone per le elezioni del 31/05/2015, essendo inserita nella lista "VIVI MONTOTTONE" promossa dal sig. Spaccapaniccia Roberto quale candidato Sindaco. La ricorrente depositava la relativa istanza corredandola con copia del proprio documento di identità nonché una autodichiarazione con la quale attestava, sotto personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti di eleggibilità.(all. 3)

Con la medesima dichiarazione, la sig.ra Stringfellow faceva presente, inoltre, che la stessa era già iscritta nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, ovvero a Montottone (FM). In effetti, l'attestato rilasciato dal responsabile dell'ufficio elettorale del Comune di Montottone, sig.ra Del Gobbo Federica, certifica che la sig.ra Stringfellow Natalia "è iscritto nella LISTA GENERALE FEMMINILE

AG

Eur

Cor

eleg

tele

eve

La:

Squa.

DIO CON

Can

Ciò

dal

Indi

dep

riter

art.

Strii

risie

INI

Ecc

cont

AGGIUNTA per l'elezione degli organi comunali del Comune da parte di cittadini Europei residenti al numero 13". (all. 4)

Comunque, la sig.ra Stringfellow si attivava al fine di munirsi dell'attestato di eleggibilità rivolgendosi al Consolato del proprio Paese. A seguito di diversi colloqui telefonici inviava mail con la quale chiedeva il rilascio di detto certificato o eventualmente che le venisse indicato l'ufficio competente al quale rivolgersi. (all. 5)

La richiesta della sig.ra Stringfellow veniva riscontrata dal Consolato Britannico il

quale indicava un link riportante tutti i documenti rilasciabili presso l'Autorità

consolare, senza alcuna indicazione in merito all'attestato di eleggibilità. (all. 7)

Ciò nonostante, la domanda si presentava corredata dalla dichiarazione della Candidata di possedere i requisiti previsti dalla legge nonché di non essere decaduta dal diritto di eleggibilità nel proprio Paese di nazionalità.

Indipendentemente dalla documentazione in suo possesso e la dichiarazione depositata, la Commissione Elettorale Circondariale di Fermo, con la sua delibera riteneva, ai sensi del combinato disposto degli art. 5, D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197 e art. 30, 33, DPR 16 maggio 1960 n. 570, di non ammettere la candidatura della sig.ra Stringfellow negandole il diritto di partecipare alla vita pubblica del Comune dove risiede da oltre sette anni, notificando copia in data 07/05/2015.

IN DIRITTO.

Eccesso di potere, sviamento, travisamento, falsa applicazione della normativa, contraddittorietà della motivazione. Violazione del combinato disposto tra l'art.

e-mail: avvrenzointertenghi@keadead

5 d. lgs. 12 aprile 1996 n. 197 e gli art. 2, 6, D.L. 24 giugno 1994 n. 408, Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, di attuazione della direttiva 2013/1/UE.

Si eccepisce preliminarmente che, gli art. 30 e 33 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 richiamati a fondamento della delibera, non sono applicabili al caso concreto. Il 30 recita "La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza; ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi; assegna un numero progressivo a ciascuna) 1 0 tia η; di70 re li;

a;

e

10

)

lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati; comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".

Lart. 33, invece, rubricato sotto la sezione III° del DPR n. 570/60 riguarda la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non potrebbe essere applicato al caso concreto essendo la popolazione del Comune di Montottone ben inferiore al suddetto limite.

Per quel che concerne il dettato normativo del D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, si ritiene che la Commissione l'abbia interpretato ed applicato in maniera eccessivamente ed irragionevolmente restrittiva senza tenere in giusta considerazione la normativa, soprattutto Europea, applicabile in casi analoghi, ovvero per l'elezione del Parlamento Europeo.

Si fa presente, innanzitutto, che l'articolo 19 (ex art. 8 B), del Trattato che istituisce la Comunità europea prevede che i cittadini dell'Unione residenti in un Paese membro di cui non siano cittadini hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato. In effetti, la norma Europea sancisce questo diritto nello stesso articolo per entrambe le ipotesi,

elezioni comunali e del Parlamento europeo, ritenendo coincidenti i requisiti necessari al fine di esercitare l'elettorato attivo e passivo nell'uno e nell'altro caso. A questo punto, in merito "all'attestato" proveniente dallo Stato di Origine – di cui la Commissione Elettorale Circondariale di Fermo denuncia la mancanza – si fa

presente che su tale requisito vi sono stati interventi legislativi importantissimi stante

la reale difficoltà, riscontrata dai cittadini, soprattutto nell'identificare l'ufficio

competente a rilasciare detto documento nel Paese di origine.

Questa previsione normativa, ovvero la produzione da parte del cittadino dell'Unione Europea dell'attestato dal quale risulti che lo stesso non sia decaduto dal diritto di Europea dell'attestato dal quale risulti che lo stesso non sia decaduto dal diritto di eleggibilità, aveva precedentemente creato diversi disaggi in materia di elezioni del Parlamento Europeo rendendo di fatto un onere eccessivo a carico del cittadino munirsi di detta attestazione. Di conseguenza, il legislatore Europeo è intervenuto modificando la normativa precedente, direttiva 93/109/CE con la recente direttiva 2013/1/UE.

In osseguio alla previsione della direttiva 2013/1/UE, attuata con il d. lgs. 11/2014, l'attestato di eleggibilità del cittadino viene sostituito con una semplice autodichiarazione da parte sua di non avere perso tale diritto nello Stato di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite scambio di informazioni tra gli Stati membri. Infatti, detta direttiva all'art. 1, lett b) prevede che "lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di esercitare il proprio diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una ti

a

a

e

5

Tel.0734.227404 - Fax

decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale".

La direttiva pone, giustamente, a carico degli organi degli Stati di residenza l'onere di verificare il possesso dei requisiti con lo Stato di provenienza.

Ovviamente, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 11/2014 si riferiscono allo scambio di informazioni sia per i cittadini di altro Stato membro residenti in Italia che intendano qui candidarsi al Parlamento europeo sia, specularmente, ai cittadini italiani residenti in altro Stato membro che si candidano a parlamentare europeo in tale Stato di residenza.

In particolare, l'articolo 1 del presente testo contiene le necessarie modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94.

La lettera a) dispone che il cittadino di altro Stato membro dell'Unione, che intenda qui candidarsi alle elezioni europee, dichiari, oltre alla cittadinanza e all'indirizzo in Italia, anche data e luogo di nascita nonché l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine; ciò, per assicurare una sua più sicura identificazione sia da parte dello Stato membro di origine che da parte dello Stato membro di residenza.

La lettera b) prevede l'inserimento della lettera c-bis) al comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94, con cui si amplia il contenuto della dichiarazione del candidato, prevedendosi, come detto, che lo stesso debba autodichiarare di non essere decaduto dal diritto di elettorato passivo nel proprio Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria

individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Con la lettera c) viene disciplinato il procedimento per lo scambio di informazioni tra gli Uffici elettorali circoscrizionali preposti all'ammissione delle candidature anche dei cittadini di altro Stato membro - che in attesa della verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni devono essere ammessi con riserva - e il referente italiano nonché tra quest'ultimo e i referenti degli altri Stati membri.

Tutto ciò a dimostrazione che la documentazione presentata dalla sig.ra Stringfellow Natalia è da ritenersi completa ed esaustiva.

Pertanto, in forza della nuova previsione normativa, viene tutelato il diritto all'elettorato sia passivo che attivo del cittadino Europeo residente in uno Stato membro di cui non possieda la cittadinanza. Benché la norma si riferisca espressamente alle elezioni del Parlamento Europeo, sarebbe irragionevole che la stessa garanzia per il cittadino non fosse applicabile anche alle elezioni amministrative. In effetti è chiaro per il legislatore Europeo l'intenzione di offrire la stessa tutela alle due situazioni poiché, come visto poc'anzi, l'art. 19 del Trattato che istituisce la Comunità europea tratta le due fattispecie congiuntamente.

Una tale disparità di trattamento comporterebbe che la stessa persona, che non sia in possesso dell'attestato di eleggibilità proveniente dallo Stato di origine, possa essere legittimamente candidata alle elezioni Europee ma non per quelle amministrative.

Il provvedimento qui impugnato lede in primis il diritto della cittadina inglese, Stringfellow Natalia, residente nel territorio dello Stato da oltre sette anni e già iscritta nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini europei a candidarsi alla carica del consigliere comunale, nonché l'interesse legittimo del Candidato Sindaco, sig. Roberto Spaccapaniccia.

L'esclusione della cittadina europea dalla gara elettorale violerebbe il dettato costituzionale nel combinato disposto tra gli art. 1 comma 2°, art. 3, 48 e 51 Cost., poiché lede il diritto sostanziale della persona ad esercitare quella sovranità popolare prevista e garantita per l'accesso alle cariche elettive.

ISTANZA SOSPENSIVA

Alla luce di quanto sopra, si chiede, necessariamente, la sospensione del provvedimento impugnato in quanto il decorrere del tempo comporterebbe che detto provvedimento illegittimo continui a produrre i suoi effetti escludendo la sig.ra Stringfellow Natalia, candidata consigliere in sostegno del Candidato Sindaco Spaccapaniccia Roberto. Il fumus boni juris risulta chiaramente da quanto esposto nella motivazione del ricorso. Il periculum in mora esiste ed è in atto, come anticipato brevemente. Il tempo necessario per giungere alla decisione del ricorso, in assenza della previa sospensione negherebbe ai ricorrenti, soprattutto alla sig.ra Stringfellow, il diritto dell'elettorato passivo garantito e tutelato sia dalla normativa europea che dalla Costituzione.

Per questi motivi, e con riserva di altri nei termini di legge, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

<Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, corariis reiectis, previa sospensiva inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., ovvero a seguito di apposita udienza fissata, con conseguente ammissione con riserva della candidata Stringfellow Natalia, alle prossime elezioni Comunali del Comune di Montottone fissate per la data 31 maggio 2015, stante i gravi ed irreparabili motivi addotti;

dichiarare la delibera della Commissione Elettorale Circondariale di Fermo illegittima annullandola in uno ad ogni altro connesso e/o conseguente, ivi richiamato e non , anche non conosciuto, con ogni conseguenza di legge;

dichiarare il diritto della sig.ra Strongfellow Natalia, cittadina inglese, a partecipare quale candidato consigliere comunale di Montottone (FM) nella lista "VIVI MONTOTTONE" con candidato sindaco il sig. Spaccapaniccia Roberto; con vittoria di spese, diritti ed onorari.>>

si producono:

- 1. Copia notificata del verbale contenente la delibera n. 588 del 03/05/2015;
- 2. Certificato di residenza della sig.ra Stringfellow Natalia;
- 3. Autodichiarazione a firma della sig.ra Stringfellow;
- 4. Attestazione iscrizione liste elettorali aggiunte;
- 5. Mail inviata al Consolato Britannico;
- 6. Mail di risposta inviata dal Consolato Britannico;
- 7. Copia documento di identità della ricorrente sig.ra Stringfellow Natalia;
- 8. Copia del documento di identità del ricorrente sig. Spaccapaniccia Roberto.

Fermo, lì 09/05/2015

Ayv. Renzo Interlenghi

PROCURA ALLE LITI

La sig.ra STRINGFELLOW Natalia, nata a Ekaterinburg (Federazione Russa) il 31/08/1977, C. F. STRNTL77M71Z154J, cittadina del Regno Unito e residente a Montottone (FM) in via San Lorenzo n. 12; e sig. Spaccapaniccia Roberto, nato a Petritoli il 07/05/1971 C.F. SPCRRT71E07G516Z e residente a Montottone (FM) delegano, a rappresentarli e difenderli in ogni fase, stato e grado del presente procedimento giudiziale, avente oggetto ricorso avverso la delibera della Commissione Elettorale Circondariale di Fermo, verbale n. 588 della seduta del 06/05/2015, l'Avv. Renzo Interlenghi C. F. NTRRNZ64S01D542J, con studio a Fermo in Via Perpenti n. 16, per comunicazioni Fax 0734216510 pec. avvrenzointerlenghi@legalmail.it eleggendo domicilio presso la segreteria del T. A. R. della Regione Marche, conferendogli ogni più ampio mandato di legge, compreso quello di transigere e conciliare, nominare sostituti, chiamare terzi in causa, riassumere giudizi e fare quant'altro previsto e consentito dalla legge, con promessa di rato e valido.

Fermo, lì 8 maggio 2015.

STRINGFELLOW Natalia

SPĄCĄPĂNIÇCIA Roberto

V° è autentica

vv. Renzo Interlenghi

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Spaccapaniccia Roberto, quale ricorrente nel suesteso ricorso avverso la delibera della Commissione Elettorale Circondariale di Fermo, notifica quanto sopra a:

1.	Comune di Montottone (FM) con sede a Montottone (FM9 alla Via Montottonese Nord, in
	persona del sindaco p.t. consegnando copia personalmente a mani di
Mo	ontottone, lì
	Prefettura di Fermo U. T. G. – con sede a Fermo in Corso Cavour n. 104, in persona del Prefetto p.t. consegnando copia personalmente a mani di
rei	
3.	La Commissione Elettorale Circondariale di Fermo, in persona del Presidente p.t, consegnando copia personalmente a mani di
Т.	
re	rmo, lì
4.	Grazioli Nazzareno, Candidato sindaco con la lista "Insieme verso il futuro", consegnando
	copia personalmente a mani di
	, lì
5.	Carelli Giovanni, Candidato sindaco con la lista "Uniti per Montottone", consegnando copia
	personalmente a mani di
	, lì